



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( Provincia di Cosenza )

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email [protbelvedere@tiscali.it](mailto:protbelvedere@tiscali.it) sito web [www.comune.belvedere-marittimo.cs.it](http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it)

## UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 134.

#### IL SINDACO

**VISTO** il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;

**VISTO** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n° 3 del 08/03/2020 e richiamati integralmente i contenuti, nonché quelle successive di chiusura/riapertura di alcuni Comuni;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 12 del 20 marzo 2020, da intendersi qui trascritta e riportata, che ha indicato nuove e diverse disposizioni, alle quali ci si è adeguati;

**VISTE** le funzioni e i poteri del Sindaco in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

**VALUTATA** la necessità di continuare a porre in essere tutte provvedimenti per il contenimento della diffusione di "COVID- 19", impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto altresì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia COVID-19 come PANDEMIA, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livelli globali;

**VISTO** il DPCM del 11/03/2020, nonché il Decreto "CuraItalia", ai quali deve farsi riferimento;

**VISTO** il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

**VISTE** le note Ministeriali e prefettizie;

**VISTO** IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM del 10 aprile 2020, che ha prolungato il "lockdown" fino 3 maggio, con aperture graduali, che si intende qui integralmente trascritto e riportato;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 36 del 24 aprile 2020, *relativa a disposizioni per attività commerciali e agli spostamenti delle persone fisiche*, che si intende qui trascritta e riportata;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 37 del 29 aprile 2020, riguardante *Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale*, che si intende qui trascritta e riportata;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 38 del 30 aprile 2020, riguardante *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria*, che si intende qui trascritta e riportata;

**VISTE** tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in *materia anti Covid-19*, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti, è necessario provvedere a graduali riaperture a step fino alla fine dello stato di emergenza fissato per il 31 luglio 2020.

## ORDINA

### dal 4 maggio al 17 maggio 2020

1. E' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa da quella in cui si trovano salvo che per ragioni di salute e di lavoro di assoluta urgenza. Lo spostamento tra Regioni è ammesso, tuttavia, quando necessario per fare rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione.
2. E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si può tuttavia riprendere a frequentare parchi, giardini pubblici e spiagge.
3. E' vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo che per ragioni di necessità o lavoro, ovvero manutenzione straordinaria, in isolamento volontario e sempre con comunicazione alla polizia municipale.
4. E' vietata l'organizzazione di feste pubbliche e private anche nelle abitazioni private.
5. E' fatto obbligo di indossare protezioni alle vie respiratorie (mascherina): *Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico; nei mezzi di trasporto, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro, 2 metri per l'attività sportiva); non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.*
6. E' fatto obbligo di permanere nella propria abitazione per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) *devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.*
7. E' possibile utilizzare mezzi pubblici di trasporto, mezzi privati così come effettuare spostamenti a piedi o in bicicletta. Nel caso di utilizzo di autovetture, è possibile lo spostamento congiunto di due persone purchè distanziate e il non guidatore seduto sul retro. Nessuna limitazione per persone tra loro conviventi.
8. ATTIVITÀ CONSENTITE. Acquisto di determinate categorie di beni, (allegato 1 DPCM 26.4.2020): *beni alimentari e di prima necessità; giornali e quotidiani; carburanti per autotrazione; prodotti informatici e di comunicazione; prodotti di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; prodotti igienico-sanitari; articoli per l'illuminazione; articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; prodotti per animali domestici; materiale per ottica e fotografia; combustibile per uso domestico e per riscaldamento; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; abbigliamento per bambini; libri e articoli di cartoleria; fiori, piante, semi e fertilizzanti.* Riaprono attività edilizia (nel rispetto del DCPM 26.4.2020 e all.ti) e autolavaggi.
9. SPOSTAMENTI CONSENTITI. E' possibile far visita a un congiunto purchè venga rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni alle vie respiratorie. (Si intendono **congiunti** a norma del codice penale: *Ascendenti (genitori, nonni); Discendenti (figli, nipoti); Coniuge; La parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; Fratelli, sorelle; Affini nello stesso grado (i parenti del coniuge); Zii e nipoti; Conviventi di fatto (secondo la giurisprudenza; parenti fino all'ottavo grado e anche i fidanzati, stabili (come precisato in una nota governativa).*

Attività sportiva o motoria: può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione, all'interno del Comune e verso altri Comuni, individualmente (ammesso l'accompagnatore solo per minori e non autosufficienti) a distanza di due metri da altre persone. Cerimonie funebri: ammesse ma con esclusiva partecipazione di congiunti (massimo 15 persone totali), con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Assistenza anziani: Consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione per accompagnare anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, purché tali spostamenti siano motivati da ragioni di necessità o di salute (Circolare Ministero Interno 31.3.2020). Consentito raggiungere un anziano parente non autosufficiente per recapitargli, ad esempio, beni di prima necessità. Genitori e figli minori: è consentito a un solo genitore, o a entrambi, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, anche distante dalla propria abitazione (art. 1 DPCM 26.4.2020). La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute (Circ. Ministero Interno 31.3.2020). Genitori separati/divorziati: I genitori separati/divorziati possono effettuare spostamenti anche tra Comuni diversi tra loro per poter vedere i propri figli e trascorrere del tempo con questi, trattandosi di spostamenti per motivi di necessità. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno. E' consentita la ripresa della pesca sportiva, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale e utilizzo di protezioni alle vie respiratorie. Lo smaltimento dei rifiuti domestici. Animali domestici: Consentito uscire di casa per accompagnare il proprio animale domestico per le esigenze fisiologiche di quest'ultimo.

10. E' confermato il disposto dell'Ordinanza regionale n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali.
11. E' confermato il disposto dell'Ordinanza regionale n. 36/2020, relativo alla revoca del disposto della chiusura domenicale e dei giorni festivi delle attività consentite, ferme restando le altre precedenti norme e prescrizioni e che hanno consentito la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, previa comunicazione al SUAP di competenza e adozione di tutte le misure igieniche anti-contagio previste.
12. E' consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie e affini per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto.
13. E' consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo e affini, con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto.
14. Le attività di cui ai punti precedenti possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano le misure minime "anti-contagio" di cui all'allegato 1 parte integrante dell'ordinanza regionale (che si allega alla presente) e ferma restando la normativa di settore.
15. E' consentita l'attività di commercio di generi alimentari, anche all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine e guanti.
16. E' consentita l'attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
17. Tutte le attività commerciali attualmente consentite rispetteranno i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 08,00 alle ore 19,00. Per le attività indicate ai punti nn. 12 e 13 la chiusura è prorogata sino alle ore 23,00 e l'apertura anticipata alle 7,00.



18. E' consentito l'accesso al Cimitero Comunale tutti i giorni escluso il lunedì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, nel rispetto dei criteri anti-contagio ed evitando assembramenti, contattando il custode al momento dell'arrivo.
19. AUTOCERTIFICAZIONE. L'onere di provare che lo spostamento effettuato dalla persona sia realmente assistito da idonea motivazione (lavoro, situazioni di necessità, salute) incombe sulla persona stessa. La motivazione in ordine allo spostamento effettuato deve essere fornita mediante produzione di un'autodichiarazione, reperibile sul portale del Ministero dell'Interno, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di Polizia e della Forza pubblica.

*Si avverte che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza, sarà punito ai sensi dell'art 650 c.p. ovvero con le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 D.L. 25.3.2020, N. 19.*

*Si avverte altresì tutta la cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sindacali e alle misure anti-contagio, la cui trasgressione comporterà la sanzione accessoria di chiusura immediata dell'attività, con conseguente rivisitazione della presente ordinanza.*

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, all'ufficio SUAP, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute. Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

## **AVVERTE**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Dalla Residenza Municipale, li 03 maggio 2020.



**IL SINDACO**  
**Dott. Vincenzo CASCINI**

**ALLEGATO 1** - *Misure per le attività di asporto e di somministrazione alimenti all'aperto*

Gli esercizi quali ristoranti, pizzerie, rosticcerie e affini, possono effettuare la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto, adottando le seguenti misure minime: ▪ rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna ▪ individuazione di un'area destinata al ritiro degli alimenti ▪ utilizzo di contenitori protetti e separati ▪ obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ▪ disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale ▪ accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee ▪ limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario) ▪ divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi ▪ divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali ▪ privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front ▪ utilizzo mascherine per clienti e operatori.

Gli esercizi quali bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo e affini, possono effettuare la preparazione e la somministrazione dei relativi prodotti esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all'aperto, adottando le seguenti misure minime: ▪ sistemazione tavoli a distanza di almeno 1,5/2,00 metri di distanza l'uno dall'altro ▪ sistemazione delle sedie al tavolo garantendo la distanza da 1,00 a 1,50 metri tra i visi degli occupanti ▪ prenotazione obbligatoria con percorsi predefiniti al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare le code ▪ misurazione della temperatura corporea per i clienti ▪ rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, privilegiando l'uso di mascherine per il personale, di occhiali e garantendo il distanziamento minimo ▪ obbligo di sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo ▪ disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale, in particolare per l'accesso ai servizi igienici. In caso di utilizzo dovrà essere obbligatorio l'uso di mascherine con igienizzazione delle mani, prima e dopo averle indossate. ▪ privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona cassa ▪ utilizzo mascherine per clienti e operatori in fase di ordinazione e servizio ▪ sanificazione accurata nel riapparecchiare i tavoli ▪ vietare l'attività self-service.

